

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1706)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE UNTERRICHTER e CORNAGGIA MEDICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1966

Norme transitorie per l'ammissione a sostenere gli esami di ufficiale di rotta

ONOREVOLI SENATORI. — Con lo sviluppo dell'aviazione civile ed in particolare con il continuo aumento dei servizi di linea, è diventato sempre più difficile trovare un numero adeguato di piloti abili, in possesso del titolo di studio necessario per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta e di comandante, mentre è ancora possibile reperire, piloti di consumata abilità e nozioni tecniche più che sufficienti per sostenere gli esami di ufficiale di rotta, anche se non

provvisi del diploma di maturità classica o scientifica.

In questa situazione si trovano particolarmente ottimi e spertissimi piloti ex militari. Per soddisfare le attuali esigenze delle compagnie di navigazione aerea appare quindi necessario ammettere in via transitoria questi piloti agli esami per conseguire il brevetto di ufficiale di rotta, e quindi di comandante prescindendo dal possesso del prescritto titolo di studio, in conformità al disegno di legge proposto.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con almeno 1.800 ore di volo, nonchè i piloti che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento del brevetto di ufficiale di rotta di 2ª classe, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purchè presentino domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - può altresì autorizzare le imprese assuntrici di trasporto aereo ad impiegare con le mansioni di comandanti piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo professionale ai sensi del precedente comma.